

Deliberazione della Giunta Regionale 6 luglio 2018, n. 22-7177

Ordinanza della Citta' di Casale Monferrato n. 197/2018 di rimozione e smaltimento di fanghi contenenti amianto inerente i canali demaniali di irrigazione dati in gestione alla Coutenza Canali Lanza, Mellana e Roggia Fuga.

A relazione del Vicepresidente Reschigna e dell'Assessore Ferrero:

Premesso che:

- con D.G.R. n. 52-22744 del 25 gennaio 1983 la Giunta regionale ha dato in gestione alla Coutenza Canali Lanza, Mellana e Roggia Fuga gli stessi canali demaniali, in ottemperanza al disposto dell'art.12 L.n. 984/1977, in quanto i canali demaniali al pari delle altre opere di bonifica di cui al RD n. 215/1933, non possono essere gestiti "dai consorzi di utenti a ciò istituzionalmente preposti";
- il potere di gestione dei canali è completamente svincolato dalla titolarità della proprietà demaniale – in capo alla Regione Piemonte per trasferimento da parte dello Stato- e comporta un potere molto ampio come dimostra anche la potestà, in capo alla Coutenza, della determinazione dei canoni dovuti per l'utilizzo delle aree demaniali pertinenti ad opera dei privati;
- il Canale demaniale di irrigazione Lanza passa per un tratto all'interno dell'ex stabilimento Eternit di Casale Monferrato, stabilimento non più in funzione ma oggetto di recenti interventi da parte del Comune che nel frattempo ne è divenuto proprietario;
- nell'ambito del citato potere gestorio, la Coutenza ha eseguito l'attività di ordinaria manutenzione di pulizia del canale consistente nell'asportazione del limo che si è depositato sul fondo e nello stoccaggio sulla sponda del canale medesimo;
- la caratterizzazione dei cumuli di deposito dei fanghi dragati ha rilevato la presenza di amianto;
- a seguito della richiesta della Coutenza di inserire la problematica dell'intero canale all'interno delle procedure del SIN di Casale Monferrato, si è tenuta una riunione tecnica presso il Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare in data 4 ottobre 2017, in esito alla quale è risultato che la rimozione e il successivo smaltimento devono essere effettuati dal soggetto gestore e che il codice CER17.05.05* dei rifiuti non consente lo smaltimento nelle vasche previste nella discarica del Comune;
- sempre in esito alla predetta riunione è stato rilevato che, qualora fossero previsti tempi non brevi per l'insaccamento e la rimozione dei cumuli, i medesimi devono essere ricoperti con telo HDPE essendo gli stessi prossimi al centro cittadino;
- la Coutenza, ha eccepito la mancanza di responsabilità in merito alla presenza di amianto nei fanghi indicando la Città di Casale Monferrato, attuale proprietario dello stabilimento ex Eternit nel quale sono stati recentemente fatti dei lavori, quale responsabile dell'inquinamento;
- la Città di Casale Monferrato di contro con propria ordinanza sindacale n.197/2018, ha ordinato alla Coutenza Canali Lanza, Mellana e Roggia Fuga, in qualità di gestore del canale e committente dei lavori, nonché alla Regione Piemonte in qualità di proprietaria del bene demaniale, di provvedere alla rimozione e smaltimento dei cumuli di fanghi derivanti dalle attività di dragaggio e depositati sulle strade alzaie di pertinenza del Canale Lanza, presso idoneo impianto dedicato adottando - ai fini della rimozione - le procedure previste dal Capo III del D.lgs n.81/2008, avvisando che in caso di inottemperanza procederà in via sostitutiva con rivalsa di spese e conseguenti comunicazioni ai sensi dell'art.252 bis del D.lgs 152/2006 ss.mm.ii.;
- il termine assegnato dall'ordinanza per l'adempimento è di tre mesi dalla notifica che per la Regione Piemonte è avvenuta in data 6 aprile 2018 mediante PEC;
- la Coutenza, con propria nota prot. n. AB/pmg/7962 del 20 aprile u.s., ha comunicato di aver attivato, per il tramite della propria ditta di manutenzione GITRE srl, la richiesta di preventivi per l'affidamento dell'incarico inerente la rimozione e lo smaltimento ma stante la particolare caratterizzazione dei rifiuti da trattare solo una ditta, la ECOGESTIONI srl di Alluvioni Piovera

(AL), ha risposto positivamente permettendo alla ditta GITRE srl di formulare il preventivo di spesa pari a euro 325.657,04 comprensiva di IVA;

- nella medesima comunicazione la Coutenza precisa inoltre di essere impossibilitata a procedere per la mancanza delle risorse economiche necessarie a far fronte alla spesa prevista;

- il Settore Patrimonio immobiliare, Beni mobili, Economato e Cassa Economale, ricevuta l'ordinanza sindacale n.197/2018 con propria nota interna ha chiesto al Settore Tecnico e Sicurezza Ambienti di Lavoro di intervenire per gli aspetti di competenza in ordine alla richiesta manifestata dalla Coutenza;

- il Settore Tecnico, Sicurezza Ambienti di lavoro ha provveduto a convocare apposito incontro con la Città di Casale Monferrato, la ASL di Alessandria, lo SPRESAL della ASL di Alessandria, il Settore regionale Infrastrutture, Territorio rurale e Calamità naturali in agricoltura e il Settore Servizi Ambientali nonché la Coutenza Canali Lanza Mellana e Roggia Fuga, al fine di chiarire le rispettive competenze e le possibilità di intervento, valutata la particolare situazione che vede la Regione Piemonte coinvolta ope legis in veste di ente proprietario.

Dato atto che:

- in esito alla predetta istruttoria, sentiti tutti gli enti coinvolti, è stata confermata dalla Coutenza l'impossibilità di smaltire i rifiuti codice CER 17.05.05* nella discarica di Casale Monferrato, così come l'impossibilità di provvedere per mancanza delle risorse necessarie alla spesa prevista;

- la Città di Casale Monferrato ha espresso la propria disponibilità a concedere una dilazione dei termini d'adempimento indicati nell'ordinanza se la Regione Piemonte, quale ente proprietario, si facesse parte attiva nella procedura di rimozione e smaltimento;

- su richiesta del Settore Tecnico e Sicurezza Ambienti di Lavoro, la ASL di Alessandria con propria successiva nota ha precisato che il pericolo per la salute rappresentato dai cumuli stoccati contenenti amianto non è più imminente stante la copertura dei medesimi con teli plastici.

Ritenuto che:

- ai sensi del D.lgs 152/2006, art. 192, comma 3 *"... Fatta salva l'applicazione della sanzioni di cui agli articoli 255 e 256, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate"*;

- la Regione Piemonte si trova pertanto nella condizione di coobbligato in solido, pur non avendo responsabilità alcuna sulla presenza dei rifiuti e sulla gestione che ne è stata fatta e dovendo rispondere ope legis della rimozione e dello smaltimento dei medesimi si riserva di esercitare l'azione di regresso nei confronti del coobbligato in solido e/o azione autonoma di risarcimento nei confronti del responsabile dell'inquinamento, se successivamente individuato;

- per assicurare il rispetto della normativa sugli affidamenti di cui al D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii., è necessario chiedere alla Città di Casale Monferrato la dilazione del termine assegnato nell'ordinanza sindacale, tenuto anche conto della difficoltà di individuare una discarica disponibile sul territorio nazionale atta allo smaltimento dei rifiuti identificati con il codice CER 17.05.05*.

Considerato che:

- il rischio per la salute pubblica di esposizione alle fibre di amianto è al momento scongiurato e la situazione non è più di pericolo imminente stante la copertura dei cumuli con teli plastici;

- la Città di Casale Monferrato ha già dato disponibilità ad accordare una dilazione dei termini d'adempimento se la Regione Piemonte comunicherà formalmente l'intenzione di intervenire.

Atteso il preminente interesse pubblico e la rilevanza anche per il territorio della soluzione della problematica ambientale lamentata.

Ritenuto di demandare al Dirigente Responsabile del Settore Tecnico e Sicurezza Ambienti di Lavoro l'adozione degli atti necessari preliminari e conseguenti alla predetta rimozione e allo

smaltimento dei cumuli di fanghi contenenti amianto depositati sulle sponde del Canale Lanza, stanziando la somma di Euro 400.000,00 che trova copertura finanziaria sul capitolo 131352 del bilancio gestionale 2018-2020 (annualità 2018), nella Missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 0103 “Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato”.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/16.

Tutto ciò premesso e considerato, la Giunta Regionale, unanime

delibera

1. di prendere atto che la Regione Piemonte è coobbligata in solido con la Coutenza Canali Lanza, Mellana e Roggia Fuga, all’osservanza dell’ordinanza sindacale n.197/2018 emessa dal Sindaco di Casale Monferrato che commina all’ente gestore in solido con l’ente proprietario del canale demaniale la rimozione e lo smaltimento, entro tre mesi dalla notifica, dei cumuli di fanghi derivanti dalle attività di dragaggio depositati sulle sponde di pertinenza del Canale Lanza;
2. di autorizzare, la rimozione e smaltimento dei cumuli contenenti amianto depositati sulle sponde del Canale Lanza con riserva di esercitare l’azione di regresso nei confronti del coobbligato in solido e/o autonoma azione di risarcimento nei confronti del responsabile dell’inquinamento, se successivamente individuato;
3. di richiedere alla Città di Casale Monferrato una congrua dilazione del termine assegnato con l’ordinanza sindacale ai fini dell’adempimento;
4. di demandare al Dirigente Responsabile del Settore Tecnico e Sicurezza Ambienti di Lavoro l’adozione degli atti necessari preliminari e conseguenti alla predetta rimozione e allo smaltimento citati;
5. di dare atto che le somme pari ad Euro 400.000,00 necessarie per l’attuazione del presente provvedimento trovano copertura finanziaria sul capitolo 131352 del bilancio gestionale 2018-2020 (annualità 2018).

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010 nonché nel sito istituzionale dell’Ente nella sezione “Amministrazione Trasparente” alla voce “Altri contenuti” ai sensi del D.Lgs. 33/2013”.

(omissis)